

nale addetevi e il termine per la conclusione dei lavori.

4. Si applicano le disposizioni dell'art. 101 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Articolo 32

Incarichi speciali ai Consiglieri

1. Ai Consiglieri comunali, disposti ad accettare, possono essere conferiti dal Consiglio comunale su proposta del Sindaco incarichi speciali limitati nel tempo e nell'oggetto con il compito di approfondire e riferire al Consiglio in ordine alle problematiche relative all'incarico ricevuto ed eventualmente di proporre al Consiglio medesimo atti deliberativi nell'ambito delle competenze consiliari fissate dall'art. 32 della legge 142/90.

2. I suddetti incarichi sono privi di oneri finanziari a carico del Comune.

Articolo 33

Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale, nelle materie di cui al Capo I e al Capo II del presente Titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

CAPO III

La Giunta comunale

SEZIONE I

ELEZIONE - DURATA IN CARICA REVOCA

Articolo 34

Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da sei assessori.

2. Gli assessori, previa verifica e dichiarazione che non sussistono cause di ineleggibilità e incompatibilità, sono nominati dal Sindaco con decreto, controfirmato per accettazione dall'Assessore, che può revocare, altresì, con le stesse modalità, uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Nella prima adunanza il Sindaco comunica al Consiglio i nominativi degli assessori. In caso di sostituzione il Sindaco, nella prima seduta successiva, comunica al Consiglio il nominativo del nuovo assessore.

5. Gli assessori partecipano al Consiglio, senza diritto di voto. Non hanno diritto di intervento sulle questioni procedurali attinenti i lavori consiliari.

6. Le dimissioni degli Assessori, con firma autenticata nei modi di legge, sono presentate per iscritto al Sindaco, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta emanato dal Sindaco il decreto di sostituzione.

Articolo 35

Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.

Articolo 36

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.

2. Non è rieleggibile ad Assessore colui che ha ricoperto per due mandati consecutivi, anche se interrotti volontariamente, la carica di Assessore.

Articolo 37

Durata in carica - Surrogazioni

1. Il Sindaco e gli assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, di rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

3. In caso di cessazione, per causa di morte, dalla carica di assessore, o anche per impedimento temporaneo, il Sindaco dispone l'assunzione provvisoria delle funzioni da parte di altro assessore o le riserva a se stesso.

Articolo 38

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco e/o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.

3. La mozione di sfiducia indirizzata per iscritto al Presidente del Consiglio, deve essere motivata e recante la firma autenticata nei modi di legge di almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni, dalla data di presentazione, risultante dall'acquisizione al Protocollo Comunale. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio.

Articolo 39

Dimissioni, impedimento ecc. del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.